

ATTI UFFICIALI

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

INTERROGAZIONI: **Risarcimento dei danni di guerra subiti dagli italiani all'estero.** (Atti Parl. C. D. Leg. XXVI. 1^a Sessione - Discussioni. Tornata del 28 novembre 1921).

BASSO. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere quando e come si intenda adempiere la promessa fatta solennemente alla Camera di provvedere direttamente al risarcimento dei danni subiti dagli italiani all'estero ».*

TANGORRA, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* — Sull'argomento cui si riferisce l'interrogazione degli onorevoli Basso ed Ellero sono state presentate altre interrogazioni; alcune con richiesta di risposta scritta, come quelle degli onorevoli Cappa, Jacini, Ciriani, ed un'altra con richiesta di risposta orale, come quella dell'onorevole Beltrami. Questo affollarsi di interrogazioni è già di per sè prova della importanza dell'argomento. Alle prime interrogazioni cioè a quelle che richiedevano una risposta scritta, è già stato risposto da me e da altri colleghi.

Coi chiarimenti che sono ora per dare sulla questione intendo di rispondere agli onorevoli Basso ed Ellero, e insieme all'onorevole Beltrami.

Mi sembra anzitutto necessario prospettare alla Camera gli elementi della grave e complessa questione, perchè soltanto alla stregua della precisa conoscenza di tali elementi la Camera sarà messa in grado di farsi un concetto esatto del problema, e portare il suo giudizio sulla condotta tenuta fin qui dal Governo in ordine ad esso.

I danni di guerra ai quali l'interrogazione si riferisce e dei quali viene richiesto il risarcimento si possono raggruppare in tre distinte

categorie; delle quali le prime due riguardano i danni diretti alle persone o ai beni, mentre la terza categoria comprende il vastissimo campo dei danni indiretti:

1° danni arrecati ai cittadini non combattenti (privati) nelle loro persone o nella loro vita, o ai superstiti che erano a carico dei cittadini medesimi, in conseguenza di operazioni di guerra o di atti di crudeltà, oppure di cattivi trattamenti. Tali danni sono previsti esplicitamente nei trattati di pace (allegato primo alla sezione prima della parte ottava del trattato di Versaglia e disposizioni corrispondenti degli altri trattati);

2° danni arrecati ai cittadini nei beni, nei diritti e negli interessi derivanti da atti e contratti, ai sensi degli articoli 297 lettera *e*), 299 lettera *b*), 300 lettere *b*) e *d*) e 302 comma 2°, del trattato di Versaglia e corrispondenti articoli degli altri trattati);

3° i cosiddetti danni indiretti, che i nostri concittadini all'estero hanno risentito per l'abbandono della loro professione, dei loro commerci, delle masserizie e dei mobili in genere e di quanto possedevano specialmente nella Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo, in conseguenza della invasione germanica.

I danni della prima categoria che, come le altre specie di danni, richiedono estesissime, difficoltose operazioni di accertamento, avrebbero dovuto costituire oggetto di risarcimento da parte della Germania. Senonchè i risarcimenti della Germania furono determinati in una cifra globale nella quale i danni subiti dai nostri connazionali vennero largamente decurtati.

I danni della seconda categoria — quelli cioè che si riferiscono ai beni, ai diritti ed agli interessi derivanti da atti e contratti — dovrebbero essere soddisfatti attraverso al Tribunale misto arbitrale, col ricavato della vendita dei beni dei sudditi nemici. I danneggiati dovrebbero presentare le loro richieste a mezzo del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio, documentando l'entità dei danni subiti con prove positive.

Il semplice accenno alle pratiche che si devono compiere per l'accertamento dei danni di questa seconda categoria; il fatto che il risarcimento di tali danni è condizionato alla vendita dei beni dei sudditi nemici; la varia natura dei danni di cui si tratta, degli obbiettivi e degli atti giuridici a cui si riferiscono; infine il fatto che essi riguardano cittadini che si trovano in condizioni assai differenti, stanno a dimostrare quanto complesso sia il problema che veniamo esaminando, anche in confronto di questa seconda categoria di danni.

E tuttavia, ben maggiori ancora sono le difficoltà inerenti all'accertamento dei danni cosiddetti indiretti che costituiscono la terza categoria.

L'apprezzamento della perdita economica rappresentata dall'arresto della attività professionale e la valutazione dei mobili e delle masserizie abbandonate, costituiscono un problema ad infinite incognite che non offre alcun dato certo, nè alcuna possibilità di prova attendibile, e che apre un campo sconfinato a facili speculazioni e a frodi di ogni genere. Ed è proprio questa terza categoria di danni che non sembra sia prevista nei trattati di pace, specialmente in confronto con la Germania, perchè la invasione del Belgio, del Lussemburgo e delle provincie settentrionali della Francia avvenne anteriormente alla nostra dichiarazione di guerra alla Germania e l'allontanamento spontaneo e volontario dei nostri concittadini da tali regioni è avvenuto precisamente nel primo periodo delle ostilità, quando ancor durava la nostra neutralità. Onde si afferma non potersi attribuire questa terza specie di danni ad atti specifici della Germania.

La questione dei danni di guerra e del relativo risarcimento, per quanto riflette i danni della terza categoria (danni indiretti), assume un aspetto tipico e il massimo rilievo in confronto ai nostri emigranti residenti nel territorio francese, perchè essi rappresentano il gruppo più numeroso dei danneggiati e la somma dei danni da essi subiti è fra tutte la più ingente.

Non è pertanto inopportuno che su questo aspetto del problema io mi soffermi più particolarmente.

La legge francese sui danni di guerra consente agli stranieri (alleati e neutri) la constatazione dei danni subiti in territorio francese.

Valendosi di questa facoltà, il Commissariato della emigrazione istituiva un apposito servizio di compilazione, traduzione ed invio alle competenti Commissioni cantonali di accertamento, delle 9000 circa dichiarazioni di danni pervenute dai nostri connazionali. E poichè il termine per la presentazione delle dichiarazioni scadeva col 1° agosto 1921, mentre nuove dichiarazioni sopraggiungevano, il Commissariato ottenne che per i danneggiati italiani venisse prorogata la scadenza della presentazione. Il detto servizio dei danni di guerra tuttora persegue alacramente l'opera sua.

Fu anche tentato col Governo francese un accordo analogo a quello da esso stipulato nell'ottobre 1919 col Belgio, nel senso che venissero dalla Francia risarciti i danni subiti per effetto della guerra dagli italiani che risiedevano nel suo territorio, proponendo anche reciprocità di trattamento riguardo ai danni sofferti dai francesi in Italia; ma quel Governo rispose di non poter aderire alla nostra proposta per ragioni essenzialmente finanziarie, perchè, mentre i danni subiti dai francesi nel Belgio si equivalgono all'incirca coi danni subiti dai belgi in territorio francese, i danni di cui soffersero in questo stesso territorio i sudditi italiani risulterebbero al Governo francese di molto superiori a quelli occorsi ai sudditi francesi in Italia.

Nel corso delle trattative è stato pure rilevato dal Governo francese come, col sistema della indennità globale, la Francia venga a percepire una indennità insufficiente a coprire le indennità spettanti agli stessi cittadini francesi, mentre, d'altra parte, le condizioni del suo bilancio sono tali da non permettere ancora che siano presi dei provvedimenti a favore dei francesi all'estero danneggiati dalla guerra.

Insieme con le circostanze suesposte deve tener presente che la delegazione italiana presso la Commissione internazionale delle riparazioni, nell'ammontare dei danni reclamati dall'Italia includeva una determinata somma (Fr. 504,967,500) per danni subiti dagli italiani all'estero.

Per quanto siffatti danni riguardano i nostri connazionali in Francia, si sa che le Commissioni francesi di accertamento non potranno, presumibilmente, giungere al termine dei loro lavori prima della primavera ventura; non sarà quindi possibile prima di quella epoca riconoscere con fondatezza e precisione i danni che subirono in Francia i nostri connazionali.

Il Governo del Lussemburgo ha deciso di pagare i danni diretti di guerra, cioè quelli prodotti da operazioni di guerra costituenti la prima e seconda delle categorie sopraccennate.

Ma, stando alle denunce pervenute fin qui (oltre 500), non vi sono italiani che abbiano sofferto danni del genere; si tratta invece di danni indiretti (3^a categoria) per i quali non è previsto alcun risarcimento da parte di quel Governo.

Adunque, per quanto riguarda i danni della terza categoria la soluzione del problema presuppone che prima siano risolte, in confronto della Francia, della Germania e del Lussemburgo, le diverse questioni alle quali ho or ora accennato.

Se non che da queste diverse considerazioni e constatazioni la Camera è messa in grado di comprendere quali difficoltà conviene superare per giungere ad una soluzione del problema in esame che tenga conto di tutti gli elementi del problema stesso e in ispecial modo di quelli che risultano dai trattati.

Ma gli interroganti non si preoccupano del risarcimento di danni dovuto da Potenze estere in base ai trattati o alle convenzioni particolari; il loro intendimento è che il Governo italiano provveda, a titolo di anticipazione e con mezzi propri, a tutti i risarcimenti, indipendentemente da ogni considerazione di ricupero e in modo analogo a quanto è stato fatto nel Veneto e nelle nuove provincie in applicazione del testo unico 27 marzo 1919 n. 426.

Orbene, considerato anche semplicemente nei riguardi tecnici e finanziari, un provvedimento nel senso desiderato dagli onorevoli interroganti rappresenterebbe per il Tesoro dello Stato una grave incognita, tanto più che il campo del risarcimento difficilmente po-

trebbe essere corcoscritto. Ammesso, infatti, per ipotesi, il principio dei risarcimenti dei danni indiretti, non si vede come potrebbe essere limitato ai soli connazionali residenti negli Stati nemici e nei territori invasi, e non anche ai nostri concittadini residenti negli Stati alleati o neutrali, che abbandonarono i loro centri di lavoro per accorrere nelle file dell'esercito.

Una soluzione della questione atta a soddisfare le richieste degli onorevoli interroganti ed a ridurre in limiti ragionevoli gli oneri dei risarcimenti potrebbe essere quella di inquadrare questi nei confini dei trattati di pace, per provvedervi con mezzi stabiliti dai trattati stessi, in dipendenza della alienazione dei beni dei sudditi nemici e servendosi degli organi internazionali presso i quali dovrebbe essere comprovato il danno subito. Ad ogni modo, concludendo, tenuto conto della vastità, della complessità e della estrema difficoltà del problema di cui trattasi, sotto l'aspetto giuridico, finanziario e politico, ed avuto anche riguardo alla sua connessione evidente con altri ardui problemi di politica interna ed estera, nessuno potrà meravigliarsi che il Governo non abbia ancora potuto prospettare una soluzione concreta e definitiva.

Posso però assicurare che nessuna diligenza e premura viene risparmiata da parte del Governo e di tutti gli organi statali per giungere, con la maggior possibile sollecitudine, ad una soluzione della questione in esame, nella quale siano tenuti nel dovuto conto le ragionevoli richieste dei cittadini danneggiati e le supreme ragioni della pubblica finanza (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. — L'onorevole Basso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BASSO. — L'onorevole Bevione rispondendo ad una simile interrogazione da me fatta prima delle vacanze parlamentari, aveva aperto uno spiraglio di luce nella questione; l'onorevole sottosegretario al Tesoro lo ha chiuso completamente e siamo tornati addirittura nel buio. Infatti l'onorevole Bevione aveva risposto che il Governo non avendo potuto ottenere dalla Francia quello che evidentemente non si poteva ottenere, mancando la reciprocità, era venuto nella determinazione di provvedere direttamente al risarcimento di questi danni, ed aveva annunciato di avere intanto ordinato al Commissariato dell'emigrazione di provvedere al loro accertamento, riservandosi in seguito di fare studi per il loro risarcimento.

L'onorevole sottosegretario di Stato al Tesoro, ripetendoci soltanto che l'incarico è stato dato al Commissariato dell'emigrazione, ci fa capire chiaramente che il Governo non vuol risolvere la questione nel senso della giustizia, e come è desiderato da tanti nostri emigrati all'estero che hanno perduto tutti i loro averi.

Le cose dunque, non hanno fatto un passo, e bisogna non dimen-

ticare che i principali di questi danni risalgono ormai all'inizio della guerra, cioè a sei o sette anni or sono, e che dopo tre anni di pace i nostri poveri emigranti non hanno visto fare nessun passo dicesivo alla questione che li interessa.

Infatti, non si è dato che un incarico al Commissariato per accertare i danni; il quale incarico, come ha detto l'onorevole sottosegretario al Tesoro, è stato girato alle commissioni cantonali francesi, che debbono occuparsi di tutti i danni dei loro connazionali. È evidente che anche questo semplice passo nella questione dell'accertamento dei danni per tale via richiederà un tempo infinito.

L'onorevole Bevione aveva risposto anche che sarebbero stati fatti studi; ma l'onorevole sottosegretario di Stato al Tesoro ha detto che il Governo non intende mettersi sulla via unica che gli è indicata da noi che portiamo qui la voce di tanti poveri emigranti, cioè assumersi direttamente il risarcimento dei danni.

Egli dice che la questione è molto complessa; ci permetta di rispondergli che non è così. Voi ormai avete dinanzi tutte queste domande, avete un'idea approssimativa dei danni che ammontano ad una cifra niente affatto spaventosa: sono appena cento milioni di lire circa che si dovrebbero risarcire. (*Commenti*).

D'altra parte non vi è bisogno di studi. Se sono stati risarciti i danni delle classi ricche per le loro fortune avite, delle quali i danneggiati non hanno alcun merito, non vi può essere nessun dubbio che non debbano essere risarcite le poche attività frutto delle dure e lunghe fatiche dei nostri lavoratori all'estero.

Sono dolente di dovere constatare che nulla si è fatto e nulla si intende fare. Aggiungo qualche cosa di più: deploro che in questa questione, invece di soddisfare i legittimi desideri degli emigranti, come la giustizia più elementare impone, il Governo vuol pascere questi danneggiati di promesse melliflue alle quali non seguono mai fatti concreti.

Noi questo dovremo dire d'ora in poi agli infiniti danneggiati che ci domandano continuamente notizie su questa grave questione, e vi assicuro che voi ne farete altrettanti acerrimi nemici non soltanto del Governo, ma dell'Italia. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Sull'attribuzione della nazionalità francese ai nati in Tunisia. (Atti Parl.

C. D. Leg. XXVI. 1^a Sessione - Discussioni. Tornata del 15 dicembre 1921, pag. 2469).

NASI: Al Ministro degli Affari Esteri: « per conoscere se e quali provvedimenti voglia prendere in ordine ai recentissimi decreti con cui i nati in Tunisia dovrebbero ritenersi sudditi francesi ».

VALVASSORI PERONI, *sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri*.

— Il Giornale Ufficiale della Reggenza di Tunisi pubblicava in data 8 novembre ultimo scorso due decreti concernenti la nazionalità dei nati in Tunisia da genitori stranieri.

Il primo è un decreto del Bey del seguente tenore: «E tunisino ad eccezione dei cittadini, sudditi o pertinenti, della Potenza protettrice che non siano nostri sudditi, ogni individuo nato sul territorio del nostro Regno da genitori dei quali l'uno vi sia nato lui pure, sotto riserva delle disposizioni delle convenzioni o trattati leganti il Governo tunisino ».

Il secondo è invece un decreto del presidente della Repubblica francese così formulato: «E francese ogni individuo nato nella Reggenza di Tunisi da genitori dei quali l'uno, giudicabile a titolo straniero dai tribunali francesi del Protettorato, è egli stesso nato nella Reggenza, purchè la sua filiazione sia stabilita in conformità delle prescrizioni della legge nazionale dell'ascendente o della legge francese, prima dell'età di anni 21. Se questo genitore non è quello che, in virtù delle regole poste dalla legislazione francese, dà al figlio la sua nazionalità, questi può, fra il 21° ed il 22° anno, dichiarare che rinuncia alla qualità di francese. Questa dichiarazione sarà ricevuta nelle forme e sotto le condizioni determinate dagli articoli 9 e seguenti del decreto 3 ottobre 1910 ».

La *Dépêche Tunisienne* del 16 novembre, organo officioso della Residenza generale di Francia a Tunisi, riportando i testi dei due citati decreti, chiarisce che essi tendono a regolare la posizione dei maltesi, che, nati in Tunisia, da genitori che vi sono nati essi stessi, non hanno più, rispetto alle leggi inglesi, la qualità di pertinenti britannici.

Sempre, secondo il predetto giornale, è parso che tale regolamento dovesse essere necessariamente esteso a tutti gli stranieri trovantisi in Tunisia nelle precitate condizioni; e ciò avrebbe dato origine alla larga formulazione del decreto beylicale.

« Poichè però, d'altra parte, soggiunge il precitato organo officioso, l'applicazione di questo decreto avrebbe portato come conseguenza di sottoporre gli interessati alla giurisdizione dei tribunali tunisini, il decreto francese fa passare i nuovi soggetti tunisini dal regime tunisino al regime francese, quando i loro genitori sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali francesi del Protettorato ».

L'organo officioso aggiunge che « una analoga regolamentazione è avvenuta per il Marocco, e anche i predetti decreti non concernono affatto gli italiani in Tunisia, garantiti dalle Convenzioni franco-italiane del 1896 ».

Tali decreti hanno giustamente destato un vivo allarme sia nella patriottica colonia italiana di Tunisia, sia nel nostro Paese, presso

tutti quanti amano e lavorano per la conservazione e la tutela della italianità all'estero: ed io posso assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero se ne è immediatamente interessato, dando fin dal primo momento istruzioni al nostro Ambasciatore a Parigi per ottenere chiari e precisi affidamenti ufficiali dal Governo francese, perchè detti decreti non siano affatto applicabili agli italiani di Tunisia, garantiti dalle Convenzioni del 1896.

Ed infatti, non appena il nostro Ambasciatore si fece interprete presso il Governo francese dell'emozione cagionata nella colonia tunisina ed in Italia per i nuovi decreti, il medesimo si affrettò a dichiarare ufficialmente che i decreti erano stati fatti unicamente per i maltesi e che non era punto nell'intenzione del Governo francese di mutare lo stato attuale delle cose nei riguardi degli italiani.

Il Governo tiene ad assicurare l'onorevole interrogante e la Camera che nulla trascurerà — ed ha già attivate ulteriori pratiche all'uopo — perchè la condizione giuridica e gli interessi e i sentimenti di italianità dei nostri connazionali in Tunisia non siano in alcun modo alterati od offesi.

Dati i rapporti di cordiale amicizia fra i due paesi, il Governo, che in questa vigile azione riassume le preoccupazioni nazionali, ispirandosi unicamente e lealmente alla difesa della nazionalità dei nostri fratelli, nutre fiducia che agli affidamenti formalmente dati dal Governo francese seguiranno impegni tali da costituire in ogni evento una precisa e legale guarentigia per i nostri connazionali di Tunisia. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. — L'onorevole Nasi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NASI. — Io vorrei sperare che le dichiarazioni del Governo, certamente ispirate ad un giusto senso di italianità, possano calmare la viva agitazione che è sorta nella Colonia italiana di Tunisi, che vive da tanti anni in quella regione, e che ha tanti rapporti col nostro paese. Certo quei decreti non potevano non ferire ciò che più vivo c'è nell'animo degli italiani di quella colonia, cioè l'amore alla nazionalità di origine. Sono 100 mila cittadini italiani, che hanno diritto alla nostra fraterna solidarietà.

Non è il caso in questo momento di fare l'elogio del ben noto patriottismo della colonia italiana di Tunisi. Ella, onorevole sottosegretario di Stato, ha voluto ricordare le dichiarazioni della stampa francese: anche io le ricordo; ma queste dichiarazioni non persuadono abbastanza, e forse fanno crescere la diffidenza.

Il comunicato del Ministero degli esteri francese tende ad affermare che si tratta di un errore di interpretazione della stampa italiana. A che vale il dire che la Francia non intende offendere in nessuna maniera lo spirito della convenzione del '96, quando è noto

a tutti che questa convenzione fu denunciata, che vive automaticamente di tre mesi in tre mesi, e che da un momento all'altro potrebbe scomparire?

Certo, non furono neppure felici, in quel comunicato, riportato dalla *Stefani*, le parole «fino a nuovo ordine»: le quali farebbero anche intravedere, a chi non ha l'animo tranquillo, la possibilità di qualsiasi atto arbitrario, nel momento in cui abbisognavano i più chiari ed amichevoli affidamenti.

Nessuno di noi vuol mettere in dubbio la parola dell'onorevole Briand capo del Governo francese, ma i Governi passano, e spesso con essi passano le direttive della politica. Invano la stampa francese ha voluto, dopo la pubblicazione di questi decreti, limitare lo scopo delle loro disposizioni, dicendo, come lei onorevole sottosegretario di Stato ha pure ricordato, che si trattava soltanto di dare uno stato legale ai maltesi, poichè pare, e si è anche detto, che l'Inghilterra si disinteressò dei sudditi inglesi, che vivono in terra straniera dopo la prima generazione. Se lo scopo dei decreti fosse stato questo, evidentemente, bastava disporlo nel decreto.

Invece si è voluta estendere questa disposizione a tutti gli stranieri, con la differenza che mentre il decreto del Bey accenna ai vincoli che convenzioni e trattati fanno al Governo tunisino, il decreto della Repubblica francese non sente il bisogno di accennare a un vincolo qualsiasi.

Credo, e con me tanti altri, che sotto il punto di vista del diritto internazionale si possa contestare che tra i poteri inerenti al così detto protettorato ci sia anche quello di mutare lo stato giuridico delle colonie esistenti nel paese dove questo regime impera, senza il consenso degli Stati, ai quali per la cittadinanza tali colonie appartengono.

Si è qualche volta affermato, ed anche recentemente, che noi italiani ci abbandoniamo facilmente a degli allarmi esagerati; ma bisogna pure su questo argomento ricordare l'esistenza di uno stato d'animo, che attinge ad una lunga serie di esperienze non sempre liete.

La colonia italiana ha il senso preciso di un lavoro silenzioso e continuo, che fa laggiù per modificare precisamente questo stato di diritto. Io, poichè sono fra i più anziani della Camera, devo ricordare la discussione del 1896, e fui tra i pochi che segnalavano il pericolo di convertire le capitolazioni nel trattato in parola proposto all'approvazione del Parlamento. Non me ne posso certamente pentire.

Cito solo ad esempio: le scuole, che dovrebbero essere garantite nella loro vita e nella loro formazione a Tunisi. Dove si sono costituiti importanti centri di popolazione italiana, la «Dante Alighieri» propose di fondare scuole. Ebbene in quei centri non sono sorte che soltanto scuole francesi. Non parlo del recente decreto contro la pro-

prietà immobiliare, che fortunatamente non ebbe esecuzione per opera del ministro del tempo, onorevole Tittoni. Nè parlo dei progetti in corso di una Unione doganale franco-tunisina, che farebbe una posizione di privilegio al commercio tra la Francia e la Tunisia.

Non voglio dire nulla che possa inasprire malumori e sospetti; ma trattandosi dei nostri rapporti con la Francia, è bene anche dire alla Camera, che quando parliamo con franchezza è per il desiderio sincerissimo che i nostri rapporti con la nazione francese, rapporti di alleanza e di amicizia, non siano turbati.

Tunisi è un ricordo ben triste, e sarebbe una stoltezza che attorno a questo nome sorgessero nuove forme di contrasto.

I francesi — perchè non dirlo? — ci accusano spesso di esagerati risentimenti. Sarebbe tempo di troncargli una buona volta, questa fonte non recente di risentimenti. Se qualche peccato di impulsività, di esagerazione, c'è stato nelle agitazioni popolari, non deve questa impulsività far dimenticare che l'Italia ha avuto il cuore aperto e molte altre impulsività di sentimenti generosi e anche di sacrifici. (*Approvazioni*).

Sul Campidoglio fu detto che l'Italia non mercanteggiava, ed è vero. L'Adriatico fece dimenticare troppo gli interessi del Mediterraneo; ma tutto ciò costituisce per noi un diritto maggiore ad essere corrisposti, non con le parole, ma coi fatti. (*Approvazioni*).

Io concludo, dicendo ad amici, o ad avversari, ad alleati, o non alleati, che la ripercussione lontana delle nostre dissensioni interne, non può far diminuire in Italia il sentimento nazionale. (*Applausi* — *Approvazioni* — *Congratulazioni*).

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

BIAVASCHI: Passaporti per l'estero. (Atti Parl. - C. D., Leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, tornata del 26 novembre 1921).

Al Ministro degli Affari Esteri: « Per conoscere se non ritenga opportuno semplificare le formalità relative al rilascio ed alla rinnovazione dei passaporti per l'estero, incominciando fin d'ora, sull'esempio dell'Inghilterra, della Francia e del Belgio, ad abolire le costose e pressochè inutili vidimazioni consolari e di polizia e di confine ».

Risposta. — L'obbligo della presentazione del passaporto all'atto dell'uscita di una persona dal territorio nazionale può derivare o da una prescrizione della legislazione del paese a cui quella persona appartiene, o da una prescrizione della legislazione del paese in cui entra, o infine dall'una e dall'altra causa insieme.

Nel caso dell'Italia, a prescindere dalla legislazione interna, sta di fatto che tutti i paesi limitrofi impediscono l'entrata nel proprio territorio a chi sia sprovvisto di passaporto, il solo Belgio avendo finora abolito tale formalità.

In questa situazione, anche se l'obbligo del passaporto venisse a cessare in Italia, gli italiani che intendono recarsi all'estero, non potrebbero esimersi dal munirsi egualmente di tale documento.

« Pertanto, a parte le trattative in corso col Belgio per il ritorno, nei riguardi reciproci, ad un regime di assoluta libertà, ogni possibile semplificazione resta limitata nei confronti con tutti gli altri paesi alla formalità del rilascio o rinnovazione del passaporto ed a quella per la vidimazione di esso.

In quanto al rilascio, le formalità minime sono quelle prescritte dal Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che, per essere stato emanato molto prima della guerra, non può essere tacciato di ispirarsi a criteri ristrettivi di polizia politica, che allora si può dire non esistevano. Le formalità richieste da quel decreto si riducono alla difesa contro la partenza degli iscritti di leva ed alla tutela e statistica dell'emigrazione, e cioè ad un minimo al disotto del quale mancherebbero quelle garanzie che sono la ragione d'essere dei passaporti.

Molto si è fatto invece per le semplificazioni in materia di viderazioni.

Anzitutto, dal 1° maggio 1921, ogni cittadino italiano per entrare ed uscire dal Regno non ha più bisogno di alcun visto italiano: mentre gli è necessario il visto dei Consolati dei paesi ove intende recarsi (escluso sempre il Belgio). Tali visti esteri sono richiesti di regola per ogni viaggio; ma sono stati conclusi accordi con vari Stati per l'adozione di un visto speciale di lunga durata che permette qualunque viaggio entro il periodo di validità del visto stesso (un anno o sei mesi). Come si vede, le norme vigenti al riguardo, ben lungi dall'essere imposte da una volontà unilaterale dell'Italia, dipendono da una situazione di reciprocità e di adattamento a volontà bilaterali, temperata spesso da accordi in cui il nostro paese è sempre iniziatore di larghezza e di libertà.

Il Ministro: DELLA TORRETTA.

MANCINI AUGUSTO: Proroga del riespatrio gratuito agli emigranti.

(Atti Parl. - C. D., Leg. XXVI, 1ª Sessione, Discussioni, tornata del 26 novembre 1921).

Al Ministro della Guerra: « Per conoscere se non creda giusto prorogare i termini del riespatrio gratuito per coloro che tornarono in Italia a compiere il loro dovere di cittadini e di soldati, e in pari tempo consentire che il riespatrio gratuito avvenga anche senza limitazione di metà ciò che è necessario date le diverse condizioni e leggi della emigrazione ».

Risposta. — Il Ministero provvederà a prorogare il termine di presentazione, da parte degli interessati, delle domande di riespatrio gratuito, dal 31 marzo al 31 dicembre 1921.

Per quanto riguarda la concessione del riespatrio gratuito, senza limitazione di metà, il Ministero aderirà di buon grado alla richiesta dell'onorevole interrogante, ma non può assumere fin d'ora alcun impegno, dovendo prima sentire in proposito il Commissariato Generale dell'emigrazione, circa la possibilità di concedere tale facilitazione.

Il sottosegretario di Stato: MACCHI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione del Commissariato Generale dell'emigrazione che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il 1° quadrimestre 1922.

Il Commissario Generale dell'emigrazione;

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione approvata con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti:

DETERMINA:

I noli massimi da adottarsi, per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre del 1922 sono riconfermati, per i piroscafi che verranno iscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con Decreto del 29 luglio 1921 per il terzo quadrimestre dell'anno corrente.

DE MICHELIS.

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 28 novembre 1921 n. 66

Inchiesta mensile sui mercati interni di lavoro in rapporto alla emigrazione.*Alle Giunte Provinciali per il collocamento e la disoccupazione.*

Come fu già avvertito con circolare n. 40 del 10 giugno u. s. la necessità della conoscenza esatta delle condizioni del mercato interno del lavoro, in rapporto all'emigrazione, richiede che le variazioni di questo mercato siano seguite periodicamente, soprattutto per conoscere con precisione, sia quantitativamente che qualitativamente, la disponibilità di mano d'opera che può utilmente collocarsi all'estero.

A tale scopo questo Commissariato Generale fin d'allora aveva disposto delle rilevazioni periodiche, mediante appositi questionari, che inviati fin qui saltuariamente, saranno invece d'ora innanzi, trasmessi verso la fine di ogni mese tanto alle Giunte Provinciali per il Collocamento e la Disoccupazione quanto agli Istituti di Assistenza ed ai Comitati Mandamentali di emigrazione, allo scopo di avere mensilmente, per ogni provincia, un quadro sintetico della situazione del mercato di lavoro ed una descrizione sobria e precisa del fenomeno emigratorio.

L'appello rivolto colla suaccennata circolare, alle Giunte Provinciali per il Collocamento e la Disoccupazione, per ottenerne la volenterosa cooperazione, non fu raccolto da tutte le Giunte Provinciali con quella premurosa cura che questo Commissariato sperava.

Confermando quanto fu già dichiarato nella circolare richiamata circa il compenso che sarà corrisposto al compilatore del questionario, che sarà di volta in volta indicato, confido che d'ora innanzi tutte le Giunte vorranno cortesemente corrispondere alla richiesta, che ad esse viene fatta nell'interesse del servizio dell'emigrazione, e restituire, mese per mese, il questionario debitamente riempito.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 novembre 1921 n. 67

Danni di guerra in Francia e in Alsazia Lorena. Termine per la presentazione delle denunce.

*Agli Istituti di assistenza agli emigranti
Ai R. Uffici di emigrazione*

Seguitano a pervenire a questo Commissariato Generale o al dipendente Ufficio dell'emigrazione in Parigi, denunce di connazionali per danni, da loro sofferti in Francia e in Alsazia Lorena a causa della guerra.

Com'è noto, il termine per la presentazione delle denunce del genere alle competenti Commissioni cantonali francesi, che procedono all'accertamento di tali danni, è scaduto fin dal 31 agosto scorso, e solamente in via eccezionale o di favore vengono tuttora accettate denunce tardive.

Essendo, peraltro, ormai necessario, per un complesso di considerazioni, compresa quella che non conviene intralciare i relativi lavori in corso, di fissare un termine massimo di tempo per la presentazione delle denunce stesse, questo Commissariato Generale ha stabilito di non riceverne più, nè qui, nè presso l'Ufficio di Parigi, oltre il 31 dicembre del corrente anno. Per ogni evenienza, debbonsi, inoltre, fare riserve riguardo alle denunce presentate dopo il 31 agosto scorso, termine portato in tempo a conoscenza del pubblico.

Sarò grato a cotesto Ufficio qualora vorrà compiacersi di informare di quanto sopra le persone che possono avervi interesse.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 dicembre 1921 n. 68

Emigrazione nell'Africa del Sud.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari
Civili del Regno*

e per notizia:

Agli Ispettori ed ai Capi Servizio dell'emigrazione.

L'Ambasciata Britannica comunica che giungono nell'Africa del Sud molti minatori che cercano impiego nelle miniere d'oro del Witwatersrand e che di essi non pochi vengono respinti perchè all'esame

medico cui vengono ivi sottoposti sono dichiarati non idonei al lavoro sotterraneo in dette miniere

I respinti vanno così ad aumentare il numero dei disoccupati e dei bisognosi.

Ad evitare per quanto possibile tale dolorosa situazione occorre far noto agli emigranti che dirigonsi in 'Africa per lavorare nelle miniere aurifere del Witwatersrand, che essi al giungere colà non possono aver lavoro se prima non si sottopongono a visita medica e se non ottengono da quell'Ufficio sanitario un certificato attestante non solo che essi non sono affetti da alcuna malattia polmonare e degli organi respiratori, ma altresì che essi sono, per ogni riguardo, idonei al lavoro sotterraneo delle miniere.

Prego le SS. LL. di far portare ciò a conoscenza degli interessati affinché ne traggano utile informazione prima di affrontare il lungo e costoso viaggio.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 ottobre 1921 n. 69

Divieto di entrata e di soggiorno nel Congo-Belga alle persone affette da tubercolosi.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari
Civili del Regno*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori e ai Capi servizio dell'emigrazione e
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

Comunico che, con ordinanza del 7 agosto u. s., n. 13/7, il Governo della Colonia del Congo Belga vieta l'entrata ed il soggiorno nel territorio della Colonia alle persone di razza non congolose affette da tubercolosi aperta ed impone l'obbligo ad ogni immigrante di munirsi di certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che egli è immune della malattia cennata.

Il certificato deve essere redatto da un medico del paese dal quale l'immigrante proviene, o di quello in cui il medesimo ebbe l'ultimo domicilio.

Il certificato in parola è anche prescritto per coloro che intendano transitare per la Colonia.

L'ordinanza consente, in via eccezionale, il passaggio attraverso il territorio coloniale alle persone affette da tubercolosi aperta, qua-

lora il viaggio non duri più di 60 giorni e sempre che le medesime si sottomettano alle misure profilattiche *ad hoc* dettate.

Permette altresì che i tubercolotici allo stato contagioso facciano ritorno in Colonia per la liquidazione di affari, per un soggiorno di non più di 6 mesi e sotto la condizione che subiscano le necessarie misure profilattiche.

Prego codesto Ufficio di voler disporre che le norme sopra esposte siano portate a conoscenza delle persone che abbiano interesse di recarsi o di transitare per la Colonia di cui trattasi.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale del Corpo RR. Equipaggi

Chiamata della leva marittima sui nati nel 1902 e quelli nati nel 1902 e 1901 ma appartenenti ai territori annessi al Regno. (Circolare n. 38043).

Per quanto riguarda la leva all'estero si riportano le seguenti disposizioni:

ISTRUZIONI GENERALI.

Pel servizio di leva all'estero dovranno valere le norme contenute nella Istruzione emanata dal Ministero della Guerra il 10 agosto 1913, salvo le particolari disposizioni per la leva marittima stabilite con la presente circolare (1).

Potranno farsi visitare all'estero, a mente dell'art. 33 della legge sull'emigrazione, quale è stato modificato dalla legge 17 luglio 1919, n. 538, anche quegli iscritti che, quantunque non risiedano permanentemente all'estero, trovinsi tuttavia, nell'anno della leva marittima a cui appartengono, imbarcati all'estero su navi nazionali od estere.

Essi pertanto potranno presentarsi all'autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione si trova il porto ove la nave approda, per farsi visitare ed essere riformati o rimandati ad una leva successiva, se inabili; ed arruolati, se riconosciuti idonei.

(1) Nella citata istruzione, quando si debba applicare agli iscritti della leva marittima, s'intendono sostituiti ai prefetti o sottoprefetti e ai comandanti di Distretti militari i capitani di porto.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA ALL'ESTERO.

Si avverte che la visita sanitaria all'estero degli iscritti di leva marittima dovrà farsi, in base all'Elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. Marina approvato con decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1209 e modificato dal decreto Luogotenenziale n. 1973 del 23 ottobre 1919, nonché all'Elenco che stabilisce l'idoneità ai servizi sedentari approvato con R. decreto in data 8 agosto 1920.

Per quanto riguarda la modalità della visita, però, si terrà presente la divisione in classi delle infermità ed imperfezioni fisiche stabilite nelle Istruzioni pel servizio di leva all'estero, edizione 1913.

La visita all'estero non è indispensabile, a sensi del § 26 della stessa Istruzione, per gli iscritti che si ritengono idonei al servizio militare marittimo, i quali possono perciò essere arruolati, in seguito a loro domanda, senza il preventivo esame di un perito sanitario.

La visita non è poi necessaria per coloro che, risiedendo all'estero, non si presentino personalmente nè alle autorità diplomatiche o consolari, nè ai Consigli di leva nel Regno, ma per aver diritto alla riduzione della ferma a mesi tre per motivi di famiglia, ne producono i documenti regolari e completi. Essi infatti possono conseguire tale diritto senza che occorra siano sottoposti a visita sanitaria e riconosciuti idonei alle armi, in conformità al disposto dell'art. 38 del testo unico della legge sulla leva marittima.

IMBARCO SULLE REGIE NAVI ALL'ESTERO DEGLI ISCRITTI.

Coloro fra gli iscritti di leva marittima che nella visita all'estero vengono riconosciuti idonei alle armi ed arruolati per la ferma di 2 anni e non abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, potranno essere presi in forza dopo il loro arruolamento, dai comandanti delle Regie navi che toccassero nel periodo della prima sessione della presente leva i porti dei luoghi nei quali essi si trovano.

I comandanti delle Regie navi avranno, però, cura di accertare che i giovani appartengono alla leva in corso o a quelle precedenti.

RIMPATRIO DEGLI ISCRITTI ARRUOLATI.

L'autorità diplomatica o consolare, pel rimpatrio degli iscritti che debbono recarsi in Italia per imprendere il servizio militare, dovrà assegnare un certo limite di tempo, il quale, dovrà essere il più breve possibile in relazione alla distanza dal Regno.

RENITENTI.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno ammettere alla visita medica ed assegnare alla ferma loro spettante anche gli iscritti di leva già chiuse, i quali fossero stati perciò dichiarati renitenti.

In tal caso dovranno invitarli a dichiarare per quale motivo non abbiano adempiuto ai loro obblighi di leva in tempo debito e comunicheranno le giustificazioni avute ai capitani di porto, affinchè i competenti Consigli di leva possano giudicare se sia il caso di revocare la dichiarazione di renitenza.

PARTECIPAZIONE ALLE AUTORITÀ ALL'ESTERO DELLE DECISIONI
DEI CONSIGLI DI LEVA.

Essendo importante che gli iscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dai Consigli di leva nel Regno, il Ministero dispone che i capitani di porto provvedano perchè, appena le decisioni stesse siano state pronunziate, gli interessati ne vengano avvisati a mezzo della R. autorità diplomatica o consolare competente.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO AGLI INSCRITTI E MILITARI ARRUOLATI
CHE RIMPATRIANO.

Gli iscritti di leva e i militari di bassa forza residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, ovvero ritornino alla loro residenza dopo aver soddisfatto agli obblighi stessi, possono fruire delle seguenti facilitazioni di viaggio:

Viaggi da e per le Americhe.

Per l'art. 30 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del Commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatriano per disposizione e con richiesta di un R. agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta.

Viaggi sui piroscafi sovvenzionati della « Società Marittima Italiana », della « Società Italiana di Servizi marittimi » e delle Società di navigazione « Sicilia » e « Puglia ».

a) Per ogni viaggio dall'estero e dalle Colonie italiane all'Italia dei piroscafi sovvenzionati è ammesso il rimpatrio gratuito in terza classe, escluso il vitto, a favore degli Italiani indigenti, qualunque sia il motivo del rimpatrio, in ragione di 10 posti interi per piroscafi che non oltrepassino le 1000 tonnellate di stazza netta, con l'aumento di un posto per ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al disopra delle 1000, sino ad un massimo di posti 30.

Il vitto è da conteggiarsi in ragione di lire 5 al giorno per le persone di età superiore ai 12 anni.

b) Oltre alla facilitazione di cui alla precedente lettera a), per ogni viaggio all'estero e dalle Colonie all'Italia è ammesso ancora il rimpatrio in terza classe di marinai italiani nufraghi e cittadini italiani indigenti, come pure, per piroscafi che provenendo dall'estero approdano nelle Colonie italiane, di sudditi indigenti delle Colonie medesime, in numero non superiore a 10 posti, contro il compenso (vitto compreso), per ogni giorno di navigazione, di lire 6.20 per le persone di età superiore ai 12 anni.

c) La concessione di cui alla precedente lettera a) è estesa ai nazionali indigenti che ritornano alla loro residenza fuori del Regno dopo aver prestato il servizio militare.

d) Gli iscritti di leva e i militari congedati che non potessero essere ammessi a fruire delle concessioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (articoli 1, 2 e 3 delle Norme pel trasporto degli Italiani indigenti, ecc., approvate con decreto 8 dicembre 1913 del Ministero della Marina), possono godere della riduzione del 30 % sui prezzi praticati per passeggeri comuni, vitto escluso.

Roma, 20 novembre 1921.

Il Ministro
E. BERGAMASCO.

BIBLIOGRAFIA

In questa rubrica sarà fatto cenno di tutte le opere di cui sarà inviata copia alla Direzione del BOLLETTINO.

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

FRANCES KELLOR: *Immigration and the future.* — New York, George H. Doran Company, 1921.

Si studiano i diversi aspetti dell'immigrazione americana e si esaminano il metodo e lo spirito che l'autore giudica indispensabili allo sviluppo della politica americana della immigrazione. L'idea principale del lavoro è la seguente: non esiste attualmente una vera organizzazione che si occupi di ricevere gli emigranti, di ripartirli e di adattarli alla vita americana; e perciò una organizzazione di questo genere è assolutamente indispensabile per la realizzazione della politica americana di fusione delle razze. L'isolamento della stampa straniera in America, la mancanza di organizzazione del mercato di lavoro degli immigranti, l'insufficienza degli sforzi fatti per «americanizzare» l'immigrante là dove ogni giorno egli entra in contatto con la vita economica, all'officina, al magazzino, alla banca, sono tutti argomenti ampiamente trattati nella pubblicazione, il cui scopo è essenzialmente quello di suggerire una accorta politica in materia di immigrazione.

ACADÉMIE DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES - PHILADELPHIE: *Present day immigration, with special reference to the Japanese.* (The Annals, vol. 43, 1921).

È una importante raccolta di studi della immigrazione, fatta dai rappresentanti di organizzazioni padronali ed operaie e da specialisti di questioni economiche. Vi sono trattati i problemi sollevati dalla immigrazione giapponese e cinese, e la parte più importante è quella consacrata al problema della americanizzazione degli immigranti. Il prof. Miller esamina il problema della immigrazione dal punto di vista psicologico, insistendo sulla necessità di tener conto appunto dei fattori psicologici nel determinare quale attitudine occorre seguire nella politica della immigrazione. I migliori risultati saranno raggiunti non attraverso un sistema di oppressione e di snazionalizzazione forzata, ma mediante una politica democratica fondata sullo sviluppo del sentimento di dignità e di solidarietà umana.

COLONIE.

BUSSON H., FEVRE J., HAUSER H.: *La France d'aujourd'hui et ses colonies*. — Paris, Alcau, 1920.

Una parte dell'opera è dedicata allo studio della emigrazione, della immigrazione, dell'esodo dalle campagne verso le città, ed alle condizioni ed all'avvenire dell'agricoltura e della industria francese. Una seconda parte tratta dello sviluppo delle colonie.

DOUCET ROBERT: *Les colonies françaises: leur avenir économique; leur mise en valeur*. — Paris, Banque colonial d'études, 1921.

La Francia si è costituito, nell'epoca contemporanea e specialmente nell'ultimo mezzo secolo che ha preceduto la grande guerra, un dominio coloniale che è il primo dopo quello inglese. Ma in gran parte tale impero non è stato creato con la partecipazione dell'opinione pubblica nazionale, la quale invece è rimasta indifferente e talvolta anche si è mostrata ostile. Ormai, però, s'impone alla Francia il dovere di consolidare il proprio dominio coloniale e di farlo contribuire alla restaurazione economica e demografica della madre-patria. In questo lavoro sono esaminate particolarmente le più importanti colonie francesi sotto i vari aspetti del loro sviluppo passato e di quello avvenire.

MONDAINI GENNARO: *L'assetto coloniale del mondo dopo la guerra*. — Rocca San Casciano, Cappelli, 1921.

In un primo capitolo l'A. mette in rilievo il fattore coloniale della guerra e la lotta fra i due imperialismi: quello difensivo inglese e quello offensivo tedesco. In un secondo si intrattiene sui risultati politico-territoriali della guerra nel campo coloniale, e cioè: la decadenza coloniale della Germania, la dissoluzione dell'Impero ottomano e le nuove formazioni politiche di Asia e di Africa, l'ampliamento ed il consolidamento dell'impero coloniale francese, l'ulteriore ampliamento dell'impero coloniale britannico ed il rafforzamento nipponico. In un terzo capitolo tratta dei risultati giuridico-economici della guerra nel dominio della colonizzazione. A conclusione l'A. dimostra come le colonie riprendano più che mai in questo torbido dopo guerra la loro funzione storica secolare di strumenti formidabili pel dominio economico e finanziario del mondo.

GILLESPIE J. E.: *The influence of overseas expansion in England to 1700*. — New York, Longmans and Green, 1920.

È particolarmente importante per quanto riguarda gli effetti della espansione commerciale e coloniale sulla vita dell'Inghilterra nel secolo XVII. Lo sviluppo commerciale, l'aprirsi di nuovi mercati, il progressivo accrescersi del fenomeno emigratorio sono tutti fenomeni che hanno avuto le loro conseguenze sulla vita economica e sociale inglese e l'A. esamina tale influsso con speciale competenza.

LAVORO E MOVIMENTO OPERAIO.

CHILDREN'S BUREAU: *Administration of the First Federal Child-Labor Law*. — Washington, Government Printing Office, 1921.

Questo rapporto è particolarmente importante perchè chiarisce le norme di attuazione della prima legge federale destinata a regolare l'impiego della mano d'opera dei fanciulli. Durante il corso di applicazione della legge stessa, il «Children's Bureau» raccoglie un gran numero di informazioni sulle condizioni di lavoro dei fanciulli nell'industria, e particolarmente nelle filature degli Stati del Sud. E sulla base di una larga esperienza, che si espongono in questo rapporto i criteri fondamentali in ordine al lavoro infantile.

WALTER SCHIFF: *Der Arbeitsschutz der Welt*, Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr, 1920.

Quest'opera costituisce il primo tentativo fatto per esporre chiaramente le misure adottate in tutti i paesi del mondo per proteggere il lavoro. Il materiale è dapprima presentato per paesi e poi raggruppato per continenti. È disposto infine per materia secondo la classificazione seguente: a) protezione generale dei lavoratori, senza differenza di età o di sesso; b) protezione delle donne; c) protezione degli adolescenti; d) protezione dei fanciulli; e) protezione delle madri; f) riposo settimanale; g) vacanze; h) regolamentazione del lavoro; i) misure di sicurezza e di igiene negli stabilimenti industriali; l) minimo di salario; m) modo di pagamento dei salari; n) contratto.

TURMANN MAX: *Problèmes sociaux du travail industriel*. — Libr. Lecoffre, Paris, 1921.

Sono presi in particolare esame alcuni problemi sociali più importanti: limitazione della giornata di lavoro, giornata di otto ore e settimanale di quarantotto ore, salario e supplementi per carichi di famiglia, la parte del lavoro nella gestione delle imprese, legislazione internazionale del lavoro, ecc. Ognuno di questi problemi è studiato in rapporto allo sviluppo che essi sono venuti acquistando nel tempo ed alle soluzioni che si prospettano più adatte in vista degli attuali rapporti fra padroni ed operai. L'ultimo capitolo contiene un accurato cenno storico della legislazione internazionale del lavoro negli ultimi cinquanta anni.

CAPITANT HENRI et CUCHE PAUL: *Cours de législation industrielle*. — Paris, Dalloz, 1921.

Il piano di questa opera è lo stesso di quello della prima edizione apparsa nel 1912. Ma gli autori l'hanno messa al corrente delle numerose ed importanti disposizioni legislative che, da questa data ad oggi, hanno modificato la regolamentazione del lavoro, il contratto di lavoro e le associazioni professionali.

CHALLAYE FÉLICIE: *Le mouvement ouvrier au Japon*. — Paris, Libr. de l'«Humanité», 1921.

Dopo aver descritto le tappe della europeizzazione del Giappone e le caratteristiche della vita economica di questo paese, sono esposte le condi-

zioni del lavoro nella grande industria, sono prospettati lo sviluppo del movimento operaio e dell'azione sindacale, il progresso del socialismo dal 1890, i suoi rapporti col movimento operaio, la sua azione di propaganda e l'attitudine del governo di fronte a questo movimento. Della politica economica e sociale dopo la guerra sono riportate le affermazioni più salienti.

ADAMS T. S. et SUMNER H. C.: *Labor problems*. — New York, MacMillan.

Quest'opera è utile come esposizione sommaria delle condizioni di lavoro (lavoro delle donne e dei fanciulli, salari femminili, igiene sociale, immigrazione) e dello stato della legislazione operaia negli Stati Uniti.

CHENAIN A.: *La loi de huit heures dans les mines*. — Paris, Joure, 1920.

L'A., favorevole alla giornata di 8 ore, studia dapprima l'azione delle organizzazioni sindacali allo scopo di ottenere la riduzione della giornata di lavoro nelle miniere. Analizza, poi, la realizzazione progressiva di questa riforma nelle miniere e passa in rassegna le questioni sollevate a questo proposito.

ECONOMIA E POLITICA.

BURCH, HENRY REED: *American Economic Life*. — New York, MacMillan, 1921.

Studio assai minuto sulle fasi caratteristiche della vita economica americana dal punto di vista civile e sociale.

IWOSAKI U.: *The working forces in Japanese politics*. — New York, Longmans and Green, 1921.

Sono espone le caratteristiche economiche e politiche della vita giapponese dal 1867 ad oggi. Importanti i capitoli relativi alla aristocrazia, alla burocrazia, ai lavoratori.

ANGELESCU J. N.: *Histoire économique des Roumains*. — Paris, Ed. Atar, 1920, Tome premier.

Al momento in cui la nazione rumena, tutta riunita, vede sorgere la possibilità di contribuire al progresso morale e materiale dell'umanità, è di particolare interesse questa pubblicazione che fa conoscere la vita economica e sociale della Rumania dai tempi più antichi ad oggi. In questo primo volume è esposta la storia economica fino al XVIII secolo. L'A. si propone di dimostrare come i differenti tipi che hanno contribuito all'evoluzione economica delle popolazioni romene, tedesche e slave abbiano influenzato tutti la vita economica dei romeni, ma senza che si sia conservato il carattere indelebile di qualcuno di essi.

OFFICE DE STATISTIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE: *L'Alsace et la Lorraine économiques*. — Strasbourg, 1921.

La pubblicazione dell'Annuario statistico dell'Alsazia e della Lorena (*Statistisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen*) è stata interrotta dal 1913. Dopo l'armistizio l'Ufficio di Statistica si è sforzato di raccogliere gli ele-

menti per la pubblicazione di un Annuario, per gli anni 1914-1920. E molte notizie sono state già raccolte. Ma per mancanza di altre non è stato ancora possibile di procedere alla pubblicazione completa. Nell'attesa, l'Ufficio di Statistica presenta in questa pubblicazione una raccolta aggiornata di dati statistici sulla popolazione, sull'agricoltura e sull'industria dell'Alsazia e Lorena.

La Finlande. Aperçu de l'organisation politique et administrative. — Helsingfors, 1921, Imprimerie du Gouvernement.

Mentre una pubblicazione comparsa qualche anno fa (*The Republic of Finland, An economic and financial survey*, 1920) illustrava la Finlandia nei riguardi economici, finanziari e sociali, questo volumetto si propone di rilevare come la Finlandia si sia organizzata politicamente ed amministrativamente dopo che è divenuto uno Stato indipendente. Si chiude con una bibliografia in cui sono indicate le principali pubblicazioni sulla Finlandia in inglese, in tedesco, in francese.

QUERINI G.: *La Cecoslovacchia: Condizioni economiche.* — Roma, Istituto Coloniale Italiano, 1921.

L'Istituto coloniale inizia con questo studio una collezione di lavori rivolti ad illustrare lo sviluppo di paesi poco conosciuti. Questo studio del Querini dà un quadro molto preciso della economia cecoslovacca.

BRESCIANI-TURRONI C.: *La politica commerciale dell'Italia.* — Bologna, Zanichelli, 1920.

Alla politica commerciale conferiscono un nuovo aspetto i mutamenti avvenuti nella compagine economica dei vari Stati e nel carattere degli scambi internazional. L'A. dimostra come, in genere, la politica doganale di un paese debba seguire quelle direttive che sono indicate dalla sua struttura demografica ed economica e come, in particolare per l'Italia, il sistema dei trattati di commercio sia, malgrado tutti i suoi difetti, il regime normale che meglio si presta a garantire gli interessi economici del nostro paese.

BRADLEY A. G.: *Le Canada - Empire des bois et des blés.* — Paris, Roger.

E una interessante pubblicazione che descrive il Canada dal punto di vista agricolo.

SOCIOLOGIA.

HOMER WATSON: *Causes of delinquency among fifty negro boys.* — University of South California, Los Angelès, 1921.

RALPH BURNIGHT: *The Japanese in rural Los Angelès county.* — University of South California.

Questi due interessanti opuscoli, che fanno parte di una collezione di studi sociologici, ci offrono una accurata analisi sulla questione delle razze, la cui importanza è vitale per gli Stati Uniti. Vi sono esaminati il problema dei negri e quello giapponese attraverso alcune speciali caratteristiche della vita, dei costumi e delle abitazioni di questi popoli.

GINI CORRADO: *Problemi sociologici della guerra*. — Bologna, N. Zanichelli, 1921, pagg. 390.

Sono riuniti in questo volume articoli già apparsi su periodici o in atti di Congressi o di Commissioni. Trattano problemi di sociologia, di statistica demografica, di eugenica, di economia politica che tutti dalla guerra hanno tratto origine o che alla guerra sono strettamente legati. Per il modo rigorosamente scientifico con cui sono trattati, per la natura e la connessione degli argomenti, il volume si presenta non come una semplice raccolta di scritti, ma come un'opera organica sulle cause e sugli effetti sociologici della guerra. Alle cause si riferiscono i primi tre capitoli: *Fattori latenti delle guerre; Cause apparenti delle guerre; Teoria sulle cause delle guerre* (pagg. 1-93). Agli effetti demografici ed economici gli altri sull'*aumento di mortalità determinato dalle guerre; sulla mortalità infantile durante la guerra; sulla coscrizione militare dal punto di vista eugenico; sull'influenza di alcuni fattori sopra il fabbisogno alimentare dell'uomo medio; sul costo della guerra; sul presumibile ammontare dei danni di guerra; sull'indennità di guerra a cui l'Italia avrebbe diritto* (pagg. 94-316). Gli ultimi due capitoli sulle *valutazioni della ricchezza nazionale* e sulla *ricchezza dell'Italia* studiano, con novità di vedute, il problema della ricchezza in genere ed in relazione agli effetti della guerra (pagg. 318-378).

STATISTICA.

The Canada year Book 1920. — Ottawa, 1921.

Questo importantissimo annuario è preceduto da una parte espositiva relativa all'economia ed alla finanza del periodo di guerra e del dopo guerra. La parte statistica passa in minuta analisi i vari aspetti della vita e dell'attività del paese. I dati sulla immigrazione comprendono anche quelli del 1920. Nel 1913 immigrarono complessivamente 402,432 persone; nel 1914, 384,878; nel 1915, 144,789; negli anni di guerra la immigrazione scese a 48,537 nel 1916, a 75,374 nel 1917, a 79,074 nel 1918, a 57,702 nel 1919. Nel 1920 si rivela una sensibile ripresa, e cioè in questo anno entrarono 117,336 immigranti.

BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE: *Etat de la population de l'Empire du Japon au 31 décembre 1918*. — Tokio, 1920.

Contiene un esame assai particolareggiato dello stato della popolazione giapponese al 31 dicembre 1918. A questa data la popolazione residente era di 58,087,277 abitanti, distribuita in 10,460,440 famiglie. Il numero medio dei componenti di ciascuna famiglia era di 5.55.

DÉPARTEMENT IMPÉRIAL DE RECENSEMENT: *Statistique des causes de décès de l'Empire du Japon pendant l'an VII de Taisho, 1918 - Tome I*. — Tokio, 1921.

Dal 1909 il Giappone ha adottata la classificazione internazionale delle cause di morte, in modo che le sue statistiche possono paragonarsi con quelle delle altre nazioni. Le cause di morte ripartite per sesso, per età, per professione sono in questo volume considerate per distretti; nel secondo volume saranno studiate nelle grandi città con più di 50,000 abitanti.